STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

SMED – Scrivere a Mano nell'Era Digitale

Indice

Titolo I – Costituzione e scopi p. 02
Art. 1 – COSTITUZIONE
Art. 2 – SCOPI
Art. 3 – ATTIVITÀ

Titolo II – Norme sul rapporto associativo p. 04
Art. 4 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
Art. 5 – QUOTA ASSOCIATIVA E UNIFORMITÀ DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
Art. 6 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Art. 7 – CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO GLI ORGANI SOCIALI
Art. 8 – NON TRASMISSIBILITÀ DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

Titolo III – Organi sociali p. 06
Art. 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 10 – L'ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE, REGOLE DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO
Art. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA: POTERI E REGOLE DI VOTO
Art. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: POTERI E REGOLE DI VOTO
Art. 13 – ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA
Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA
Art. 15 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, FUNZIONAMENTO E VOTO
Art. 17 – SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI
Art. 18 – IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA
Art. 19 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

Titolo IV – Norme sul patrimonio p. 10
Art. 20 – PATRIMONIO SOCIALE
Art. 21 – ESERCIZIO SOCIALE
Art. 22 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Titolo V – Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali p. 11
Art. 23 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Art. 24 – NORME DI RINVIO

SMED
Scrivere a Mano
nell'Era Digitale

associazione
culturale

www.smed2015.it
info@smed2015.it

Titolo I
Costituzione e scopi

Art.1 - Costituzione
È costituita l'Associazione culturale denominata *SMED – Scrivere a Mano nell'Era Digitale*", regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, oltre che dal presente Statuto. L'Associazione ha sede a Verona, via Sottocastello 60, e opera principalmente nell'ambito delle pratiche relative alla scrittura a mano. L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art.2 - Scopi
L'Associazione *SMED – Scrivere a Mano nell'Era Digitale* è apartitica e apolitica, e non ha scopo di lucro. Scopo dell'Associazione è quello di promuovere, diffondere e sostenere lo studio, la conoscenza, l'apprendimento e le buone pratiche relative alla scrittura a mano come componente cruciale dell'alfabetizzazione culturale nell'era digitale.

Art.3 - Attività
Per perseguire gli scopi menzionati, l'Associazione *SMED – Scrivere a Mano nell'Era Digitale* potrà svolgere le seguenti attività:
– La divulgazione di buone pratiche per l'apprendimento della scrittura a mano attraverso attività di formazione, educazione e istruzione, sia teoriche sia pratiche;
– La sperimentazione, pratica e applicazione della scrittura a mano nelle varie forme di arte contemporanea (arte figurativa e non figurativa, calligrafia, graphic design, editoria, ecc.) e nelle attività manuali e artigianali più generali;
– La prevenzione di difficoltà inerenti alla scrittura a mano, anche attraverso la promozione di attività grafo-motorie;
– La produzione, lo studio, l'uso e la sperimentazione di strumenti, materiali e supporti relativi all'attività di scrittura a mano;
– La ricerca in ambito storico, artistico, iconografico, scientifico, pedagogico, neuropsicologico, etc. per acquisire e diffondere le conoscenze relative alla scrittura a mano e il suo ruolo nello sviluppo delle capacità espressive/comunicative;
– La comunicazione intra e interculturale promuovendo occasioni di incontri e di scambi su diverse forme e tipologie di scritture manuali, storiche e contemporanee.
Negli ambiti sopra descritti a titolo esemplificativo, e in tutti gli altri possibili ambiti culturali in cui la scrittura a mano possa giocare un ruolo significativo, l'Associazione intende svolgere oppure collaborare a / partecipare a / appoggiare / promuovere /comunicare attività di utilità sociale e culturale, nei confronti degli associati e di terzi tramite l'utilizzo dei media e con ogni mezzo consentito e nelle forme garantite dall'ordinamento giuridico vigente.
In particolare l'Associazione si propone di:
– accrescere la consapevolezza della scrittura a mano come componente cruciale del processo di alfabetizzazione
– costituire un punto di riferimento e un organismo accreditato di formazione per tutti coloro che riconoscano l'importanza della scrittura a mano come mezzo per lo sviluppo delle competenze manuali, dell'espressività e della creatività individuale

– offrire supporto a tutti coloro che lavorano con bambini e adulti con difficoltà di scrittura offrendo informazioni su materiali, strategie di apprendimento, modelli di scrittura, ecc., come illustrati nel sito scritturacorsiva.it
– diffondere e sostenere l'opera di studiosi ed esperti che con la loro ricerca contribuiscono a fare luce su ogni aspetto (storico, educativo, interculturale, etc.) della scrittura a mano
– promuovere la conoscenza, l'accesso e lo studio delle fonti e degli autori
– conoscere e promuovere l'opera di artisti, artigiani e professionisti che valorizzano il gesto scrittorio in vari contesti e in vari modi
– promuovere incontri e conoscenze interculturali sui temi della scrittura
– svolgere ogni altra attività ritenuta utile alla promozione dei temi e al conseguimento degli scopi statutari.
A titolo esemplificativo, ma non esauriente, per perseguire i propri scopi l'Associazione potrà organizzare e svolgere oppure collaborare a / partecipare a / appoggiare /promuovere /comunicare le seguenti attività:
– promozione e divulgazione delle attività associative presso le istituzioni pubbliche e private
– ideazione e gestione di servizi, iniziative culturali, attività didattiche e di formazione, ricreative e turistiche
– redazione, edizione e diffusione – utilizzando ogni tipo di media – di testi, manuali, riviste, opuscoli, etc.
– ricerca, documentazione, sperimentazione relative alla scrittura a mano e agli strumenti, materiali e supporti a essa collegati
– ideazione e gestione, anche su committenza, di progetti specifici attinenti i temi suddetti
– collaborazione con individui, enti pubblici e privati, internazionali, nazionali e locali, per promuovere i temi e il conseguimento degli scopi statutari.
Inoltre, per il raggiungimento degli scopi suddetti, l'Associazione avrà facoltà di:
– tutelare i diritti di proprietà intellettuale dei progetti e dei materiali prodotti dall'Associazione o recanti il suo marchio
– promuovere iniziative e prodotti propri o di terzi (purché anch'essi riconducibili ai temi e agli scopi cari all'Associazione) e ottenere sponsorizzazioni per le proprie attività – stipulare ogni atto o contratto ritenuto utile e opportuno, anche a fini di finanziamento, compresi l'assunzione di prestiti o mutui, l'acquisto di beni mobili, anche registrati, o immobili, la stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati, anche trascrivibili nei pubblici registri
– attivare convenzioni per l'eventuale affidamento a terzi di parte delle attività.
L'Associazione potrà collaborare e/o cooperare e/o realizzare progetti con ogni organismo pubblico e privato, e potrà altresì ricevere contributi da Enti Pubblici e Privati, e accettare donazioni, lasciti e altre elargizioni.
L'Associazione può comunque svolgere attività commerciali, economiche e finanziarie necessarie alla realizzazione degli scopi sociali, purché ausiliarie; potrà anche costruire, acquistare e alienare beni mobili ed immobili, nonché assumere e organizzare ogni altra iniziativa in linea con le proprie finalità, purché conforme alle normative vigenti.
Le competenze professionali necessarie alla realizzazione degli interventi potranno essere retribuite anche se svolte dai soci.

Titolo II
Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Ammissione degli associati
Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi di essa e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.
Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa nonché:
– le generalità complete dell'associando
– i dati di contatto validi per ricevere le comunicazioni dell'associazione
– la categoria di socio di cui vuole fare parte.
Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.
Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
In base alle vigenti disposizioni di legge tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

Art.5 - Quota associativa e uniformità del rapporto associativo
I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. È garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art.6 - Diritti degli associati
I soci si dividono in soci fondatori, effettivi od ordinari, sostenitori.
Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.
Sono soci effettivi (ordinari) tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.
Sono soci sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, anche sotto forma di beni mobili od immobili, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.
La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo

e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, oltre che per la elezione degli organi sociali.
Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
È previsto il rimborso delle spese, documentate in modo analitico ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo
Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
La qualità di socio si perde inoltre:
– per decesso;
– per mancato pagamento della quota associativa, protrattosi per oltre 10 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica;
– per esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo, in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il provvedimento deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate

Art.8 - Non trasmissibilità della quota associativa
Le quote' e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Titolo III
Organi sociali

Art.9 - Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente
d) il collegio dei revisori (se nominato)
L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.10 - L'Assemblea: composizione, regole di convocazione e funzionamento
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.
Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio. È ammessa una sola delega per associato. Le deleghe firmate andranno consegnate al presidente prima dell'inizio dell'assemblea.
Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. È escluso il voto per corrispondenza.
L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.
La convocazione dell'Assemblea avviene per avviso scritto da pubblicare sul sito web dell'associazione e per email agli associati (all'indirizzo comunicato all'atto dell'iscrizione), almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Essa deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.
Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.
Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale, conservato nel Libro verbali dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il libro verbali delle assemblee è conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Art.11 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la discussione e approvazione del *bilancio* predisposto dal Consiglio Direttivo.
Essa inoltre provvede a:
– eleggere gli organi sociali
– delineare il programma delle attività sociali;

– approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
– deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
– discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima sia in seconda convocazione.

Art.12 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.
In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. La stessa procedura verrà rispettata per il trasferimento della sede sociale o l'aggiunta di nuove sedi. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.13 - Assemblea in videoconferenza
L'Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano i soci. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.
Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.

Art.14 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a nove, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria.
I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un vice-Presidente e un Segretario, che può avere anche funzioni di tesoriere.
È compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Tesoriere è invece responsabile della

gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Art.15 - Poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
– la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
– la nomina, al suo interno, del vice Presidente e del Segretario;
– l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
– l'esclusione degli associati;
– lo stabilire eventuali contributi straordinari a carico dei soci da far approvare dall'assemblea;
– la redazione annuale del progetto di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre poi all'Assemblea per l'approvazione.
Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.16 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, funzionamento e voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta per iscritto, mediante lettera o email, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, che deve essere spedita a tutti i consiglieri almeno *quattro* giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Sono ammesse le riunioni in video conferenza, con le stesse regole previste dall'articolo 12 per l'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art.17 - Sostituzione dei consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione; qualora ciò non fosse possibile, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea la quale provvederà alla sostituzione tramite elezione. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale deciderà sulla loro conferma; i consiglieri così confermati durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
Se, per qualsiasi motivo, viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto; qualora ciò accada, il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più

anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione.

Art.18 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Può essere revocato solamente con delibera assembleare, con le stesse maggioranze previste all'atto della nomina.
In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede.
Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Art.19 - Il Collegio dei Revisori

Se nominato dall'assemblea ordinaria, il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo contabile dell'Associazione.
Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione.
Il Collegio dei revisori rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
Esso nomina al proprio interno un Presidente.
Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione dal punto di vista finanziario, e in particolare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.
Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale, il quale va poi trascritto in apposito Libro.
La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Titolo IV
Norme sul patrimonio

Art.20 - Patrimonio sociale
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.
Il patrimonio è altresì costituito dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

Art.21 - Esercizio sociale
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed un bilancio o rendiconto preventivo che dovranno essere approvati dall'Assemblea, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art.22 - Divieto di distribuzione degli utili
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Titolo V
Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art.23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.24 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice civile e le leggi vigenti in materia.